REGOLAMENTO (CE) N. 2768/1999 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1999

che stabilisce, per il 2000, le modalità d'applicazione per il contingente tariffario di carni bovine previsto dall'accordo europeo concluso tra la Comunità e la Repubblica di Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1569/1999 del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo a talune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra ([1]), in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

(1) l'accordo europeo d'associazione con la Slovenia ([2]), di seguito denominato «l'accordo», modificato dal protocollo dell'11 novembre 1996 ([3]), prevede l'apertura, per il 2000, di un contingente tariffario di carni bovine che beneficiano della riduzione del dazio. Di conseguenza è opportuno stabilire le modalità d'applicazione relative a tale contingente;

(2) per garantire la regolarità delle importazioni dei quantitativi prestabiliti, è opportuno ripartirli in vari periodi;

(3) è opportuno che il regime venga gestito mediante titoli d'importazione. A tal fine è necessario prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso prevedendo deroghe o completando talune disposizioni del regolamento (CE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ([4]) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999 ([5]) e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 ([6]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98 ([7]). È inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

(4) il rischio di speculazione nel settore delle carni bovine con riguardo a detto regime induce a stabilire precise condizioni che gli operatori devono rispettare per avvalersi dello stesso. Il controllo dei suddetti criteri presuppone che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA;

(5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2000 possono essere importate, nel quadro del contingente tariffario previsto dall'accordo europeo con la Slovenia, 9 100 tonnellate di carni bovine fresche o refrigerate, di cui ai codici NC ex 0201 10 00 (in carcasse), 0201 20 20, 0201 20 30, 0201 20 50 e 0201 30 00 originarie della Slovenia.

Tale contingente reca il numero d'ordine 09.4082.

2. Per le carni di cui al paragrafo 1, i dazi doganali ad valorem e gli importi specifici dei dazi fissati dalla tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti dell'80 %.

3. La quantità di cui al paragrafo 1 è scaglionata nel corso dell'anno come segue:

— 4 550 tonnellate nel periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 2000,

— 4 550 tonnellate nel periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 2000.

4. Se, nel corso del 2000, i quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione presentate per il primo periodo di cui al paragrafo 3 sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo.

Articolo 2

1. Per poter fruire dei regimi d'importazione:

a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di comprovare alle autorità competenti dello Stato membro interessato di aver svolto almeno una volta, nei dodici mesi precedenti, un'attività commerciale nel settore degli scambi di carni bovine con paesi terzi; il richiedente deve essere iscritto in un registro nazionale dell'IVA;

b) la domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto;

c) la domanda di titolo deve vertere su un quantitativo minimo di 15 tonnellate, in peso del prodotto, senza tuttavia superare il quantitativo disponibile;

([1]) GU L 187 del 20.7.1999, pag. 1.
([2]) GU L 51 del 26.2.1999, pag. 3.
([3]) GU L 51 del 26.2.1999, pag. 208.
([4]) GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.
([5]) GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.
([6]) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.
([7]) GU L 335 del 10.12.1998, pag. 39.

d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare dal paese indicato;

e) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, il numero d'ordine 09.4082 e a meno una delle seguenti diciture:
— Reglamento (CE) nº 2768/1999
— Forordning (EF) nr. 2768/1999
— Verordnung (EG) Nr. 2768/1999
— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2768/1999
— Regulation (EC) No 2768/1999
— Règlement (CE) nº 2768/1999
— Regolamento (CE) n. 2768/1999
— Verordening (EG) nr. 2768/1999
— Regulamento (CE) n.º 2768/1999
— Asetus (EY) N:o 2768/1999
— Förordning (EG) nr 2768/1999.

2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1445/95, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 16, uno o più dei codici NC di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

1. Le domande di titoli possono essere presentate soltanto:
— dal 5 al 14 gennaio 2000 per la quantità indicata all'articolo 1, paragrafo 3, primo trattino;
— dal 3 al 12 luglio 2000 per la quantità indicata all'articolo 1, paragrafo 3, secondo trattino.

2. Uno stesso interessato può presentare soltanto una domanda. Qualora lo stesso interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Entro il quinto giorno lavorativo dalla fine del periodo di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate per la quantità disponibile. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e specifica le quantità richieste.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telefax, servendosi, nel caso siano state presentate domande, del modulo riprodotto nell'allegato al presente regolamento.

4. La Commissione decide in che misura possa esser dato seguito alle domande di titoli.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

5. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati al più presto possibile.

Articolo 4

1. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

2. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95, i titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento sono validi per un periodo di 180 giorni dalla data del rilascio. Tuttavia, tutti i titoli cessano di essere validi dopo il 31 dicembre 2000.

3. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 5

I prodotti beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato all'accordo europeo, oppure su presentazione di una dichiarazione dell'esportatore, redatta conformemente allo stesso protocollo.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Telefax: (32-2) 296 60 27/295 36 13

Applicazione del regolamento (CE) n. 2768/1999

Numero d'ordine 09.4082

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG VI/D/2 — CARNI BOVINE

DOMANDA DI TITOLO D'IMPORTAZIONE

Data: …… Periodo: ……

Stato membro: ……

Numero del richiedente (1)	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (tonnellate)
	Totale	

Stato membro: …… Telefax: ……

Telefono: ……

(1) Numerazione progressiva.